



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Ordinanza nr. 4/14



DISPOSIZIONI PER L'ACCENSIONE IN CAMPO DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA

IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;

l'art. 185 del citato D. Lgs. 152/2006 comma 1 lettera f) stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

il D.L. 91/14 art. 14 comma 8 lettera b) e b-sexies (Combustione di materiale vegetale) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192) opera sull'**art. 182 del T.U.A. (smaltimento di rifiuti)**, introducendo, dopo il comma 6 il comma 6-bis che recita: Sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, *(paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura)* – purché vegetale effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10); **Sono escluse dalla possibilità di bruciare in campo le potature delle siepi, delle piante e il taglio dell'erba proveniente dai giardini delle abitazioni**

Si ribadisce che le condizioni per considerare la combustione di materiale vegetale “normale pratica agricola” e non smaltimento di rifiuti, riguardano le attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cubi) per ettaro di **materiali vegetali: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura** – purché vegetale)

CONSIDERATO CHE

Il regolamento della Regione Lombardia 20 luglio 2007 nr. 5, “Norme Regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge Regionale 5 dicembre 2008, nr. 31 (Testo unico delle leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) all' Art. 54 (**Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi**) stabilisce che:

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della l.r. 31/2008

in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro, stazionano in bosco
- b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.

3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14.00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16.00.

4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

L'allegato 2 comma c) della DGR Lombardia 11 luglio 2008 nr. 8/7635 "Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da biomasse legnose ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 24/06" prevede il divieto su tutto il territorio Regionale, per il periodo **dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE** dell'anno successivo, di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

L'art. 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" stabilisce che è vietato dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del **15 agosto** e a una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;

PRESO ATTO CHE

Il territorio del Comune di Soiano del Lago ha una elevata presenza di coltivazioni tipiche quali olivo, fruttiferi, vite ecc.;

L'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta anche alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO il Regolamento della Regione Lombardia nr. 5 del 20.07.2007;

VISTO l'allegato 2 comma c) della DGR Lombardia 11 luglio 2008 nr. 8/7635

VISTO l'art. 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

DISPONE

per quanto meglio precisato in premessa, che nel territorio di questo Comune, in ossequio alle normative richiamate nella presente, di consentire la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole (*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cubi) per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con la presente ordinanza*) alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:

1. Le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un idoneo periodo di disseccamento; inoltre l'accensione deve avere luogo nelle giornate in assenza di vento, con presenza di alta pressione ed entro i seguenti orari, giorni e periodi dell'anno:

periodo dal 16 aprile al 14 Giugno e dal 15 Settembre al 14 Ottobre di ogni anno nei seguenti giorni e orari:

- **Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 escluso festivi;**

periodo dal 15 Giugno al 14 Settembre di ogni anno nei seguenti giorni e orari:

- **Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 06.00 alle ore 09.00; escluso festivi;**

2. All'orario di spegnimento sopra indicato, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né residui fumiganti.
3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
4. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
5. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.
6. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata per una quantità massima di 3 metri steri (cubi) al giorno per ettaro, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
7. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
8. È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
10. È fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità ivi esistente;
11. Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

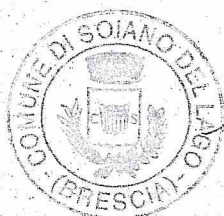
AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate la sanzione amministrativa di € 100,00 (Cento/00).

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Lombardia entro gg. 60 dalla pubblicazione o in alternativa proponendo entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE CHE

La presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Soiano del Lago e dell'Unione Comuni della Valtenesi, trasmessa alla Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi - alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda al Comando Stazione Forestale di Salò - Soiano del Lago, li 26.09.2014



Il Sindaco
(Festa Paolo)

